



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

ORDINANZA n. 101 del 31-10-2016

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA. BONIFICA COPERTURE IN LASTRE ONDULATE VEROSIMILMENTE IN CEMENTO-AMIANTO (ETERNIT) IN C.DA VILLA ROGATTI DI ORTONA. PROPRIETÀ : PELLICCIARO ANTONELLA - PELLICCIARO FABRIZIO - PELLICCIARO GIANLUCA.

IL SINDACO

VISTE:

- la nota della ASL 02 Lanciano Vasto Chieti, Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, prot. n. 541 del 14/11/2015 trasmessa al protocollo comunale g.le n. 32359 in data 24/11/2015, dalle quale si evince tra l'altro che:
 - a seguito di segnalazione da parte della Sig.ra Di Meo Emilia, personale della Asl 02 Lanciano Vasto Chieti, ha effettuato in data 11/11/2015 un sopralluogo ispettivo in contrada Villa Rogatti di Ortona accertando che, alla fine di una strada a fondo cieco, le cui ultime abitazioni fronte strada sono contraddistinte dai numeri civici 15 e 153, insiste un ampio spazio recintato, all'interno del quale sono presenti due capannoni, entrambi con copertura in lastre ondulate verosimilmente in cemento-amianto (eternit);
- la nota del Corpo di Polizia Municipale inerente l'argomento, in atti, in cui tra l'altro si precisa che:
 - il capannone in aderenza alla proprietà della Sig.ra Di Meo Emilia è di proprietà del Sig. Pellicciaro Vittorio residente in Via T. Pincione di Ortona;
 - il secondo capannone è di proprietà del Sig. Civitaresse Giovanni residente in C.da Villa Rogatti n. 220;
- la nota comunale prot. 12850 del 13/05/2016 ad oggetto "*Esposto a firma della Sig.ra Di Meo Emilia lamentante la presenza di coperture in cemento-amianto (eternit) in località Villa Rogatti di Ortona – diffida ad adempiere e avvio del procedimento*" con la quale in aderenza alla nota della Asl 02 Lanciano Vasto Chieti sopra citata, si diffidavano i proprietari dei capannoni segnalati a provvedere entro un massimo di giorni venti dal ricevimento della stessa nota comunale, a rimettere al Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL 02 Lanciano Vasto Chieti e a questo Ente, copia della documentazione relativa alla valutazione del rischio e al piano di controllo e manutenzione dei materiali contenenti amianto di cui ai punti "2" e "4a" del D.M. Sanità 06/09/94, la cui esecuzione a carico dei proprietari è stata resa obbligatoria, per tutte le tipologie di manufatti, dall'art. 6 della L.R. n. 11/09 e redatta nel rispetto delle procedure approvate con la D.G.R. n. 101 del 11/02/2013, ovvero rimettere documentazione tecnica supportata da accertamenti analitici che dimostrino l'assenza di amianto da tali manufatti;

ATTESO che:

- nella citata nota della ASL 02 Lanciano Vasto Chieti si legge, tra l'altro, che l'inottemperanza a quanto richiesto al punto precedente configura una non corretta gestione di materiali contenenti amianto con conseguente potenziale pericolo per la salute pubblica, invitando il Sindaco ad emettere Ordinanza avverso i proprietari affinché provvedano ad eseguire interventi di bonifica di tutto il materiale contenente amianto così come previsto al punto 6 delle procedure approvate con il D.G.R. n. 101 del 11/02/2013;
- la bonifica dovrà avvenire per il tramite di un'impresa iscritta all'Albo Nazionale degli smaltitori

nella cat. 10 (attività di bonifica di beni contenenti amianto), adottando le misure di sicurezza e rispettando le modalità operative di cui ai D.M. Sanità 06/09/94 e 20/08/99, previa predisposizione del piano di lavoro, ex art.256 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., da presentare, almeno trenta giorni prima dell'inizio lavori, al Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (S.P.S.A.L.) dell' A.S.L. 02 Lanciano Vasto Chieti;

- la proprietà potrà evitare la bonifica rimettendo al Comune e al Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica dell'ASL 02 un'attestazione tecnica supportata da accertamenti analitici che dimostrino l'assenza di amianto da tali manufatti;

VISTA la nota del Sig. Pellicciaro Vittorio nato a Ortona (Ch) il 24/11/1938 e residente in Ortona (Ch) alla Via Tommaso Pincione n.1, assunta al prot. n. 14667 del 03/06/2016 con cui si comunica che i proprietari del manufatto in questione sono :

- Sig.ra **PELLICCIARO Antonella** nata a Ortona (Ch) il 08/09/1973 e residente in Ortona (Ch) alla Via Tommaso Pincione n. 1;
- Sig. **PELLICCIARO Fabrizio** nato a Ortona (Ch) il 14/09/1971 e residente in Ortona (Ch) alla Via Venezia n. 11;
- Sig. **PELLICCIARO Gianluca** nato a Ortona (Ch) il 24/07/1969 e residente in Fossacesia (Ch) alla Via Canaparo n. 61;

e si chiede una proroga di mesi tre per adempiere a quanto richiesto dall'Ente con nota n.12850 del 13/05/2016 sopra descritta;

CONSIDERATO che:

- i termini per adempiere al contenuto della diffida comunale (prot. n. 12850/2016) sono abbondantemente trascorsi;
- il Corpo di Polizia Municipale ha accertato l'inottemperanza alla diffida citata del 13/05/2016;

RILEVATA pertanto, l'urgenza e l'indifferibilità di emanare la presente Ordinanza, a tutela dell'igiene e della salute pubblica, dando attuazione a quanto richiesto dalla ASL 02 Lanciano Vasto Chieti con nota prot. n. 541/2015 sopra citata, in considerazione del fatto che le lastre di copertura di che trattasi, verosimilmente in cemento-amianto (eternit), rappresentano un pericolo per la salute pubblica;

VISTO il TULLSS approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1265;

VISTI i D.M. Sanità 6/9/94 e 20/08/99;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241;

VISTO il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Ai sensi degli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

- Alla Sig.ra **PELLICCIARO Antonella** nata a Ortona (Ch) il 08/09/1973 e residente in Ortona (Ch) alla Via Tommaso Pincione n. 1;
- Al Sig. **PELLICCIARO Fabrizio** nato a Ortona (Ch) il 14/09/1971 e residente in Ortona (Ch) alla Via Venezia n. 11;
- Al Sig. **PELLICCIARO Gianluca** nato a Ortona (Ch) il 24/07/1969 e residente in Fossacesia (Ch) alla Via Canaparo n. 61;

in attuazione di quanto richiesto dall'ASL 02 Lanciano Vasto Chieti – Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica - con nota n. 541/2015 citata, relativamente alla bonifica della copertura in lastre ondulate verosimilmente in cemento-amianto (eternit) del capannone di proprietà, in c/da Villa Rogatti, (in Catasto al foglio 67 part. 754 sub. 3):

di provvedere immediatamente e comunque **entro il termine di 90 (novanta) giorni** dalla notifica della presente ordinanza:

- a proprie cure e spese all'affidamento d'incarico a tecnici specializzati ed abilitati affinché esprimano valutazioni sulla natura dei materiali e degli interventi di bonifica/manutenzione;

- a proprie cure e spese alla messa in sicurezza ed alla bonifica della copertura in cemento - amianto del manufatto di che trattasi, per il tramite di un'impresa iscritta all'albo nazionale degli smaltitori nella cat.10 (attività di bonifica di beni contenenti amianto), adottando le misure di sicurezza e rispettando le modalità operative di cui ai D.M. Sanità 06/09/94 e 20/08/99;
- a presentare al Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (S.P.S.A.L.) dell' A.S.L. 02 Lanciano Vasto Chieti, il piano di lavoro, ex art. 256 del D. Lgs. n. 81/08, almeno trenta giorni prima dell'inizio lavori;
- a far pervenire a questo Comune, entro il termine di dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di cui al punto 1. e 2., apposita certificazione comprovante l'avvenuta valutazione da parte dei tecnici abilitati, la bonifica/manutenzione della copertura in cemento-amianto del manufatto di che trattasi;

di consentire il libero ed incondizionato accesso a tutti i Funzionari ed Agenti incaricati della vigilanza sull'esecuzione della presente Ordinanza;

l'immediata esecutività della presente Ordinanza.

AVVISA

che la proprietà potrà evitare la bonifica rimettendo al Comune e al Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica dell'ASL 02 un'attestazione tecnica supportata da accertamenti analitici che dimostrino l'assenza di amianto da tali manufatti;

DISPONE

La pubblicazione della presente all'Albo Pretorio online comunale per un periodo non inferiore a 30 giorni,

Avverso alla presente Ordinanza sono ammessi il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Abruzzo nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione o il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla sua pubblicazione.

DEMANDA

Il controllo e la corretta attuazione della presente Ordinanza agli organi e alle autorità competenti.

INVIA

la presente Ordinanza per gli adempimenti di competenza

- All'ASL 02 Lanciano – Chieti – Vasto Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica;
- all'ARTA Abruzzo Direzione Centrale;
- ai Carabinieri Comando Compagnia di Ortona;
- al Comando Stazione Carabinieri di Ortona;
- al Comando di Polizia Municipale del Comune di Ortona;
- al Dirigente Settore III – Attività Tecniche e Produttive.

L'inottemperanza al presente provvedimento sarà denunciata all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del c.p.

IL SINDACO
d'OTTAVIO VINCENZO